

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 24/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/09/2020 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIQUATTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dalla disposizione sindacale prot. N. 2646 del 26/03/2020 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FRANCO RUBINI	P	GIULIA TESTONI	A	MATTIA POSSENTI	P
ALESSANDRO SANDRI	P	VIRGINIA LAFFI	P		
ELMINA COMANI	P	NICOLA ALBICOCCHI	A		
MANUELA NANNI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P		
SERGIO SALSEDO	P	SARA BOSELLI	A		
MIRKO SOLDATI	P	BRUNO BONIFACI	P		
Presenti in sede 10		Presenti in Collegamento 0		Assenti 3	

P= Presente in sede

C= Presente da remoto

E' presente in aula il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO per l'esercizio delle funzioni di assistenza agli organi di cui all'art. 97 Tuel n.267/2000 e s.m.i.

In qualità di SINDACO, RUBINI FRANCO, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 02/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP - periodo 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 02/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022;

VISTI:

- l'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamate in materia di IMU dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Per il solo anno 2020 i predetti termini sono stati rispettivamente prorogati al 31 ottobre e al 16 novembre dall'art. 106, comma 3-*bis*, del Dl. n. 34/2020;

- alla data odierna non è ancora stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 756, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, che dovrà stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del prospetto delle aliquote citato al punto precedente;
- la Risoluzione 1/DF/2020 del Ministero dell'economia e delle finanze recita, a tal proposito, "per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

CONSIDERATO che, in materia di aliquote e detrazioni IMU, l'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019 prevede che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (comma 751);
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

VISTO l' art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

CONSIDERATO pertanto che il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 30.09.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATE le aliquote e detrazioni IMU e TASI in vigore nel Comune di Grizzana Morandi approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 e 04 del 22/03/2019 nell’anno 2019:

Aliquote e detrazioni IMU E TASI anno 2019

Aliquota/detrazione	Misura IMU	Misura TASI
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	5 per mille	1 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00	
Altri immobili ed aree edificabili	10,60 per mille	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	0,00 per mille
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	10,6 per mille	0,00 per mille

DATO ATTO che nel quantificare le aliquote IMU per l’anno 2020, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

RITENUTO opportuno adottare, per l’anno 2020 le sotto riportate aliquote e detrazioni IMU, in linea con quanto applicato nel 2019 ai fini IMU + TASI, in modo da mantenere pressoché inalterata per i soggetti passivi, la pressione fiscale vigente nel Comune di Alto Reno Terme negli anni precedenti:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

Fattispecie	Aliquota/detrazione	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	6 per mille	Art. 1, commi 748 e 749, Legge n. 160/2019

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	
Altri immobili	10,6 per mille	Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	10,6 per mille	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge 27/12/2019, n. 160;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come da attestazione allegata;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2020:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2020

Fattispecie	Aliquota/detrazione	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	6 per mille	Art. 1, commi 748 e 749,

		Legge n. 160/2019
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00	
Altri immobili	10,6 per mille	Art. 1, comma 754, Legge n. 160/2019
Abitazioni interamente concesse in locazione a canone concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431	10,6 per mille	Art. 1, commi 754 e 760, Legge n. 160/2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille	Art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti	Art. 1, commi 752 e 758, Legge n. 160/2019
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille	Art. 1, comma 751, Legge n. 160/2019
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	Art. 1, comma 753, Legge n. 160/2019

1) DI DARE ATTO che:

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, termine derogato, per il solo anno 2020, al 16 novembre dall'art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 34/2020.

Successivamente la presente deliberazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

SEDUTA DEL 24 settembre 2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.
----------	-------------------------------------

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 16/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Luca Cecchini</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Data 16/09/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Luca Cecchini</i>

NOTE: _____

PROPOSTA N. 33 DEL 16/09/2020

Votazione: all'unanimità approvata immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 24/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Franco Rubini

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il **08/10/2020** e vi resterà per **15** giorni consecutivi.

Li, 08/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Anna Palmieri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/09/2020

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Li, 24/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Claudio Poli

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli